



ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTERS FOTOGRAFI

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Italiana Reporters Fotografi (A.I.R.F.) con sede in Bologna, Strada Maggiore n.6.

L'Associazione è strutturata su base nazionale.

Con decisione del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà trasferire la sede e istituire sedi o rappresentanze secondarie in relazione alle attività necessarie per il conseguimento del proprio scopo.

ART. 2. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 3. Finalità e scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica, apartitica, istituita allo scopo di promuovere e tutelare il patrimonio economico e culturale e l'attività professionale degli associati.

L'Associazione si propone di promuovere e attuare ogni iniziativa intesa a salvaguardare quanto, in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, è stato prodotto nel campo dell'informazione fotografica.

Le finalità dell'Associazione potranno altresì essere perseguite tramite:

- L'organizzazione d'iniziative, servizi integrativi, attività di aggiornamento professionale, culturali e ricreative legate al settore fotografico;
- La promozione e lo sviluppo di rapporti tra la fotografia e altri generi di arte e sport mediante l'organizzazione diretta e indiretta e la partecipazione a manifestazioni e dibattiti culturali.

Per tali finalità l'Associazione potrà assumere o concedere rappresentanze nell'ambito della propria attività e potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto, ivi compresi gli acquisti, le vendite e le permutazioni immobiliari, l'assunzione di obbligazioni anche cambiarie di mutui ipotecari, la partecipazione in enti o società che svolgano attività in armonia con gli scopi dell'Associazione.

ART. 4. Appartenenza

Possono appartenere all'Associazione i professionisti della fotografia, cinematografia, videografia e giornalismo fotocinetelvisivo che operano nel campo dell'informazione visiva.

Possono inoltre appartenere all'Associazione, a titolo onorario, personalità della cultura e del mondo dello spettacolo e dello sport.

ART. 5. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio dei Proviviri;
- d) il Presidente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ASSOCIATI

ART. 6. Gli Associati

L'Associazione è composta da Soci:

- a) effettivi;
- b) collaboratori;
- c) tirocinanti;
- d) onorari.

Possono inoltre fare parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, per la loro attività di lavoro o di studio, siano interessate alle finalità dell'Associazione stessa.

ART. 6.1. Diritti acquisiti e anzianità

I Soci iscritti all'Associazione da almeno quindici anni possono rinnovare la loro iscrizione di diritto, conservando la tipologia di Socio cui appartengono.

Nello specifico, i Soci Effettivi non sono più tenuti a presentare aggiornamenti nella documentazione, laddove richiesti. Essi non sono più eleggibili alle cariche sociali, a meno che non presentino documentazione che attesti il possesso dei requisiti relativi, ovvero lo svolgimento della professione in modo continuativo ed esclusivo.

I Soci che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età hanno la facoltà di corrispondere una quota di iscrizione ridotta, il cui ammontare è indicato nel regolamento vigente.

ART. 7. Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni.

Tutti i Soci hanno i seguenti obblighi:

- versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale;
- osservare lo Statuto e i regolamenti interni dell'Associazione e le deliberazioni assunte dagli oneri sociali;
- rispondere direttamente degli incarichi e delle attività che vengono loro affidati.

ART. 8. Soci Effettivi

Sono Soci Effettivi coloro che esercitano la professione con esclusività e continuità.

Condizione necessaria per la qualifica di Socio Effettivo è il possesso del seguente requisito formale: documentazione (es. fattura, nota, contratto) che attesti l'effettivo svolgimento della professione fotogiornalistica con esclusività e continuità.

I Soci Effettivi hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 9. Soci Collaboratori

Sono Soci Collaboratori coloro che esercitano la professione tramite un'agenzia fotografica o un Socio Effettivo iscritto all'Associazione.

Essi sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione, rilasciata dall'agenzia fotografica oppure dal Socio Effettivo con cui collaborano, nella quale si attesti l'effettivo lavoro di collaborazione.

I Soci Collaboratori hanno diritto di voto nell'Assemblea, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 10. Soci Tirocinanti

Sono Soci Tirocinanti coloro i quali hanno appena intrapreso la professione e di cui l'Associazione abbia deciso di prendersi carico per un massimo di tre anni.

I candidati devono sostenere un colloquio conoscitivo con il Consiglio Direttivo, che ne valuti l'idoneità ai fini dell'iscrizione.

Il Socio Tirocinante può essere iscritto come tale per un massimo di tre anni, nel corso dei quali è tenuto a sottoporsi periodicamente a verifiche sullo svolgimento della professione, con una cadenza stabilita in base a una serie di valutazioni inerenti al tipo di professione e altri elementi.

I Soci Tirocinanti hanno gli stessi diritti e doveri degli altri Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali e sulla loro tessera è indicata la lettera "T".

ART. 11. Soci Onorari

Sono Soci Onorari coloro che nella loro professione, non necessariamente collegata al campo della fotografia, contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Essi hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 12. Ammissione dei Soci

L'ammissione nell'Associazione é decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, in seguito a domanda inoltrata del candidato.

L'iscrizione prevede il pagamento di una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo.

ART. 13. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) in caso di recesso del Socio, contestualmente alla sua comunicazione scritta all'Associazione;
- b) per espulsione, dalla data di notifica della decisione da parte del Consiglio Direttivo all'interessato.

Contro tale decisione il Socio espulso potrà appellarsi al Consiglio Direttivo stesso esponendo, per iscritto e oralmente, le motivazioni che secondo il proprio parere non giustificano l'espulsione. La successiva decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

L'espulsione potrà essere determinata:

- per gravi motivi di slealtà professionale;
- per comportamento non consono alle responsabilità e alla dignità professionale;
- per non avere rispettato il presente Statuto e i regolamenti interni;
- per avere disatteso alle delibere dell'Assemblea dei Soci o a quelle del Consiglio Direttivo;
- per palese violazione del codice deontologico;
- per qualsiasi altro motivo che il Consiglio Direttivo ritenga talmente grave da determinare l'espulsione.

Il Socio espulso può fare ricorso ai Proviviri, che emetteranno decisione inappellabile.

Gli iscritti che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere all'Associazione perdono ogni diritto al patrimonio sociale e non possono pretendere alcun rimborso per le quote e gli eventuali finanziamenti versati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 14. Convocazione

L'Assemblea é organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro i primi quattro mesi di ogni anno per deliberare:

- l'approvazione del bilancio consuntivo, delle linee programmatiche e del preventivo di spesa;
- la votazione sulla relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- l'eventuale elezione delle cariche sociali;
- la discussione e la votazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria quando ne faccia richiesta:

- la maggioranza del Consiglio Direttivo;
- almeno un terzo degli iscritti, tramite lettera recapitata per posta ordinaria al Presidente, specificandone le motivazioni.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, con il relativo ordine del giorno, avviene mediante avviso scritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, recapitato a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita. Per le assemblee straordinarie la convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita.

ART. 15. Validità

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando sono presenti i 2/3 dei Soci Effettivi.

In seconda convocazione l'Assemblea, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti.

L'Assemblea, aperta dal Presidente, elegge tra gli iscritti presenti il segretario e, dove occorra, due scrutatori.

Il Segretario provvede a redigere il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'elezione alle cariche sociali avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice.

Per le altre delibere assembleari le votazioni possono anche avvenire per semplice alzata di mano, a meno che un terzo degli iscritti presenti non chieda l'appello nominale o lo scrutinio segreto.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, sia impedito a partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto un altro Socio.

Nessun Socio potrà essere latore di più di due deleghe.

L'Assemblea può essere contestata o invalidata, per vizio di procedura nella convocazione o per altri motivi, solo prima della sua costituzione. Dopo tale momento le delibere adottate potranno essere annullate solo con una successiva convocazione dell'Assemblea.

Per deliberare modifiche al presente Statuto è richiesta la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri che vengono eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio Direttivo, all'unanimità o, in seconda istanza, a maggioranza, vengono eletti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Addetto alle pubbliche relazioni.

Ciascun consigliere ha la firma solo per la corrispondenza e per le iniziative che gli competono nell'ambito della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di un consigliere, almeno una volta ogni due mesi, ed ha potere deliberante quando siano presenti e votanti almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal suo Vice.

L'ordine del giorno, oltre alle indicazioni date alla Presidenza, ospiterà le proposte e le relazioni che siano precedentemente pervenute in forma scritta.

ART. 17. Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per tutto ciò che riguarda la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) determina e regola l'andamento dell'Associazione;
- b) impartisce le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- c) decide sulla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e ne fissa l'ordine del giorno;
- d) stabilisce i contributi ordinari e straordinari degli iscritti;
- e) redige il bilancio consuntivo annuale e il preventivo di spesa per l'anno successivo;

- f) decide sugli investimenti patrimoniali;
- g) provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, amministrando il patrimonio sociale e adoperandosi per aumentarlo;
- h) nomina i consulenti legali e amministrativi dell'Associazione;
- i) giudica sui provvedimenti disciplinari e promuove la soluzione delle controversie interne all'Associazione;
- j) può nominare, quali collaboratori, senza diritto di voto, consiglieri aggiunti scelti tra i Soci;
- k) può formulare regolamenti interni all'Associazione per disciplinare in modo specifico determinate attività.

Il Consiglio Direttivo può decidere di pagare compensi e rimborsi spese, anche ai componenti del Consiglio stesso e ai soci, per le attività svolte per conto dell'Associazione.

ART. 18. Il Consiglio dei Proviviri

Il Consiglio dei Proviviri è composto di tre membri che vengono eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio dei Proviviri viene attivato dal Consiglio Direttivo per vagliare il comportamento e l'eventuale espulsione dei Soci la cui condotta non risulta consona alle responsabilità e alla dignità professionale.

ART. 19. Il Presidente

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di realizzare gli indirizzi politici, sindacali e culturali espressi dall'Assemblea. Il Presidente ha inoltre il compito di provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e a tale scopo ha ampia facoltà di delega.

In caso di decadenza, assenza, o impedimento il Presidente viene momentaneamente sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente può intrattenere presso Istituti di Credito o Uffici Postali conti o depositi nell'interesse dell'Associazione e può delegare alla firma uno o più membri del Consiglio Direttivo.

ART. 20. Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione dei compiti statutari e lo sostituisce in caso di necessità.

ART. 21. Il Segretario

Il Segretario cura e redige i verbali delle riunioni.

Il Segretario è incaricato della corrispondenza interna ed esterna dell'Associazione. Egli promuove i contatti tra i soci.

ART. 22. Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dei fondi dell'Associazione.

Raccoglie le quote sociali ed è depositario e responsabile della cassa.

Compila le scritture contabili e, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, stila i bilanci consuntivi e preventivi annuali.

ART. 23. L'Addetto alle Pubbliche Relazioni

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni cura le relazioni dell'Associazione con gli Enti Pubblici e gli altri Ordini Professionali e mantiene i contatti con le Associazioni Stampa e i Sindacati di categoria.

Riferisce al Consiglio Direttivo sulle novità legislative attinenti la professione e promuove ogni rapporto, con persone fisiche e giuridiche, inteso a realizzare i fini dell'Associazione.

ART. 24. Patrimonio e Finanze

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e da quelle straordinarie, nonché dai beni incorporati.

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote annuali di iscrizione.

Le entrate straordinarie sono costituite dai proventi ricavati per l'organizzazione di manifestazioni, da sponsorizzazioni e da eventuali atti di liberalità di iscritti o terzi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25. Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, la liquidazione dell'Associazione avverrà secondo le modalità fissate dall'Assemblea Generale, la quale, a tale scopo, nominerà uno o più liquidatori.

I beni residui dell'Associazione saranno destinati a finalità di utilità generale o devoluti a Enti o Istituzioni che perseguono finalità simili a quelle dell'Associazione stessa.

ART. 26. Richiamo alle leggi

Per tutto quanto non stabilito e previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni della Costituzione Italiana e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Bologna, li 7 aprile 2016